

Consiglio di Stato 30/08/1996 n. 1818
legge 109/94 Articoli 19 - Codici 19.5

Il rapporto contrattuale basato su un appalto esclude la ricognizione di debito, atteso che il pagamento del corrispettivo in denaro costituisce esatto adempimento dell'obbligo negoziale dell'appaltatore. Nel caso in cui l'Amministrazione non sia parte diretta o indiretta di un contratto d'appalto, il pagamento diretto da essa effettuato, in quanto organo concedente rispetto al concessionario appaltante, in favore dell'appaltatore (in relazione ad un possibile arricchimento senza causa da parte dello Stato) non è legittimo, poiché il rapporto concessorio ha natura amministrativa e non contrattuale che non trasforma la posizione dell'Amministrazione (formalmente estranea al rapporto contrattuale) da terzo a parte del negozio de quo. Il pagamento diretto da parte dell'Amministrazione - a favore di una impresa per riconosciuta realizzazione di lavori pubblici a totale carico dello Stato - in presenza di un atto di pignoramento presso terzi, regolarmente notificato all'Amministrazione, contrasta con gli artt. 2912, 2913, 492 e 546 Cod. proc. civ.; invero, l'atto di pignoramento rende inefficaci ex lege nei confronti dei creditori pignoranti e dei creditori intervenuti gli atti di disposizione dei beni eseguiti e, in caso di pagamento diretto all'appaltatore, i medesimi creditori possono, per effetto dell'art. 2913 Cod. civ., escutere l'Amministrazione per l'intera somma costituente credito dell'originario debitore. Il pagamento diretto da parte dell'Amministrazione di un credito relativo ad un contratto di appalto di opera pubblica di cui essa non sia parte, in quanto organo concedente rispetto al concessionario appaltante, non è efficace né opponibile ai creditori, lasciando l'Amministrazione responsabile nei loro confronti, tenuto anche conto che essa, ai sensi dell'art. 546 Cod. proc. civ. è soggetta, a seguito di pignoramento, alla responsabilità del custode in ordine alle somme di denaro pignorate. L'inammissibilità giuridica di un pagamento diretto da parte dell'Amministrazione di un credito ad un contratto di appalto di opera pubblica di cui essa non sia parte (per essere solo concedente) obbliga l'Amministrazione stessa ad attendere l'esito del procedimento di espropriazione attivato dal creditore procedente, e in particolare i provvedimenti emessi dall'Autorità giudiziaria nell'ambito dell'esecuzione forzata.